



STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GALILEI ABRUZZO"

Articolo 1. Nome dell'Associazione

È costituita l'Associazione denominata "GALILEI ABRUZZO".

Ha figura giuridica di Associazione Culturale senza fini di lucro che opera per il raggiungimento degli scopi statutari in modo autonomo e si avvale dei propri mezzi e delle acquisizioni patrimoniali e finanziarie eventualmente derivanti dalla sua attività.

Articolo 2. Sede e Durata dell'Associazione

L'Associazione con sede in Pescara, via Balilla 34, ha durata di 100 (cento) anni dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Comitato dei Saggi.

L'Associazione potrà con delibera del Consiglio Direttivo aprire altre sedi in Italia e in qualsiasi altra parte del Mondo o cambiare la stessa in qualunque momento.

Articolo 3. Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere la conoscenza e valorizzare lo spirito educativo e formativo del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Pescara, esaltandone i principi e gli insegnamenti su cui fondano tutti i criteri didattici dello stesso;
- operare al fine di mantenere i legami con chiunque nei diversi ruoli abbia frequentato, frequenti e frequenterà il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Pescara;
- gestire i lasciti e le denominazioni onorifiche;
- predisporre ogni iniziativa atta a favorire la partecipazione diretta del cittadino alla vita delle Istituzioni scolastiche, sociali, universitarie, accademiche ed altre;
- promuovere la costituzione di programmi e corsi di formazione e di ogni altro tipo in collaborazione con Università, centri di formazione culturale e professionale riconosciuti, enti strumentali e partecipati, scuole pubbliche, private e militari nonché associazioni di rappresentanza e tutela;
- promuovere l'istituzione di borse di studio, premi letterari, giornalistici, di pittura, di musica, di intrattenimento, di sport e di cultura in generale;
- elaborare proposte e progetti globali per un più intenso coinvolgimento della società civile nelle espressioni civiche ed istituzionali;
- stimolare il dialogo e l'integrazione, organizzare convegni, dibattiti, congressi ed editare, pubblicare e diffondere libri e pubblicazioni di ogni genere;
- promuovere iniziative culturali in genere e in particolare a favore dei giovani e volte alla formazione e alla partecipazione civile e sociale;

- sviluppare in concreto forme di solidarietà in difesa dei valori della persona umana, nelle sue molteplici valenze morali e spirituali;
- organizzare mostre, cineforum, proiezione e diffusione di audiovisi, visite culturali guidate e viaggi di studio;
- promuovere lo studio, la progettazione del recupero e della valorizzazione di opere di alto valore storico, artistico e culturale, anche mediante rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e privati, singoli individui ed associazioni che abbiano finalità analoghe all'Associazione Culturale "Galilei Abruzzo";
- organizzare iniziative tese ad accrescere la cultura e la coscienza ambientale dei cittadini;
- svolgere ogni altra iniziativa utile alla promozione educativa, morale, umana e sociale;
- promuovere iniziative idonee a favorire una adeguata conoscenza del mercato del lavoro nei giovani nonché un loro efficace inserimento nella vita attiva;
- promuovere e coordinare azioni di volontariato al fine di sopperire alla carenza di servizi assistenziali in favore delle categorie più deboli della società.

Articolo 4. I soci dell'associazione

I soci dell'Associazione culturale "Galilei Abruzzo" si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e sono di diritto soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta scritta inoltrata all'Associazione, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, e che versino un contributo annuo pari a quanto deliberato dallo stesso.

Sono soci sostenitori coloro che, successivamente all'approvazione della loro domanda di iscrizione, versino all'Associazione un contributo pari a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

Sono soci onorari coloro che, per meriti speciali di ordine culturale, sociale, professionale e imprenditoriale, siano ritenuti meritevoli di essere insigniti di riconoscimenti onorifici.

Articolo 5. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Comitato dei Saggi.

Articolo 6. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I soci studenti del Liceo "G. Galilei" minorenni partecipano all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata, con tutti i mezzi di comunicazione riconosciuti legittimi a termine di legge e consuetudine, dal Segretario Generale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto consuntivo come predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento interno;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi statutari;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Segretario Generale;
- delibera in quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio residuo.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questo, dal socio ordinario più anziano, i quali scelgono un componente dell'Assemblea con il compito di redigere il verbale. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copie a proprie spese.

In Assemblea è ammessa la delega, massimo due, ad eccezione delle procedure elettive.

Articolo 7. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandate all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri. Tutti i Consiglieri ed il Segretario Generale, che fa parte del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea dei Soci attraverso regolari elezioni. Spetta al Consiglio Direttivo l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere. Inoltre il Consiglio Direttivo può cooptare anche tra i Consiglieri, e gli stessi soci (questi ultimi senza diritto di voto), figure professionali particolari a cui affidare il coordinamento di comparti operativi e gestionali ritenuti strategici ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Segretario Generale, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- compiere tutti gli atti necessari alla conduzione gestionale dell'Associazione con la responsabilità del ruolo regolato dalle vigenti leggi e con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

La convocazione potrà essere ritenuta valida anche se effettuata con comunicazione a mezzo strumenti telematici ed altro riconosciuti idonei all'ufficializzazione delle informazioni istituzionali.

Il Consiglio Direttivo si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri e, individuato il relatore delle note a verbale, sui provvedimenti vota a maggioranza semplice.

Articolo 8. Il Segretario Generale

Il Segretario Generale rappresenta l'Associazione sia di fronte ai singoli associati sia verso terzi. Ha la firma sociale, controfirma i verbali insieme al Presidente ed al Vice-Presidente.

Il Segretario generale coordina l'organizzazione delle attività dell'Associazione e vigila su tutti gli aspetti che attengono alla gestione globale dell'Associazione.

Articolo 9. Il Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo ed ha l'obbligo di controllare l'applicazione integrale ed il rispetto delle norme statutarie, nonché collaborare alla stesura di eventuali regolamenti attuativi per il perseguimento della migliore distribuzione organica funzionale all'attività associativa.

Articolo 10. Il Vice – Presidente

Il Vice – Presidente presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, quando abbia ricevuta apposita delega dal Presidente stesso.

Sostiene il Presidente nell'azione di controllo sull'applicazione delle norme statutarie.

Il Vice – Presidente non può attribuire funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente stesso.

Articolo 11. Il Tesoriere

Il tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Segretario Generale.

Il Tesoriere custodisce tutti i fondi dell'Associazione, mantenendo aggiornati i registri dei conti e deposita detti fondi presso una banca indicata dal Consiglio Direttivo o anche solo su indicazione del Segretario Generale.

Riferisce ad ogni riunione del Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione e tiene tutti i registri a disposizione dei soci a scopo di consultazione.

Il Tesoriere provvede a redigere materialmente il rendiconto consuntivo dell'Associazione

Articolo 12. Il Comitato dei Saggi

Il Comitato dei Saggi è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo fra i soci di età superiore a 40 (quaranta) anni.

Esso su richiesta del Consiglio Direttivo formula pareri su eventuali conflitti di competenza fra i vari organi dell'Associazione previsti dall'articolo 5 (cinque) del presente Statuto, oltre che su eventuali decisioni di espulsione o decadenza dei soci, rimettendo all'Assemblea decisioni e provvedimenti.

La carica di componente del Comitato dei Saggi è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 13. Il Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Le elargizioni in denaro potranno essere depositate in conti correnti presso istituti di credito.

I prelievi, i versamenti e qualunque altra operazione relativa ai detti conti correnti avvengono con firma del Segretario Generale o del Tesoriere anche disgiuntamente tra loro.

Eventuali donazioni o lasciti immobiliari possono essere accettati soltanto dopo che sia stata accertata la loro piena disponibilità e libertà da vincoli e ipoteche o, quanto meno, valutata l'entità dei gravami in relazione al valore reale dei beni offerti.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Articolo 14. Esercizio Sociale

L'esercizio Sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il rendiconto consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Il rendiconto consuntivo è redatto materialmente dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15. Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16. Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si rinvia alle norme civilistiche e/o ai principi giurisdizionali vigenti in materia.